

**LEGGE 17 agosto 1957, n. 848**

Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni

Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14

dicembre 1955, da Art. 2.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i

provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione

dello Statuto suddetto per il pagamento:

a) del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle

Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;

b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di

esercizio delle Nazioni Unite.

ta di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,

previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si

fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita'

nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al

bilancio per lo stesso esercizio.

All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario

1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n.

494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri

decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Lacco Ameno, addi' 17 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI - PELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

